# Imposta sulla pubblicità: esenti i cartelli “area videosorvegliata”

area-videosorvegliata-cctv-1144371-1920-00f26b3d

*I cartelli con la dicitura area videosorvegliata e con logo societario non sono soggetti all’imposta per la pubblicità: lo ha stabilito una recente sentenza dalla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Reggio Emilia.*

Quando si parla di targhe e insegne sorge sempre il dubbio che la loro esposizione sia soggetta al pagamento di una tassa.

**Ebbene, con la sentenza n.186/2021 emessa lo scorso 14 luglio dalla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Reggio Emilia, è stato messo un punto fermo: le targhe con la dicitura area videosorvegliata non sono soggette alla tassa per la pubblicità.**

Ma veniamo ai fatti.

Dopo l’installazione di una rete di telecamere, un’azienda espone venti cartelli allo scopo di segnalare il sistema di video sorveglianza. A questo punto l’ICA (Imposte comunali affini) chiede il pagamento dell’imposta sulla pubblicità e manda un accertamento per infedele denuncia e ritardato pagamento, dal momento che le targhe contengono anche la ragione sociale dell’azienda.

**L’azienda fa ricorso contro l’accertamento, appellandosi al fatto che la dicitura area videosorvegliata è prevista dalla normativa privacy e dal regolamento europeo 2016/679/UE.**

A questo punto interviene la sentenza del CTP che accoglie la richiesta del ricorrente, che chiede l’annullamento dell’avviso.

**La motivazione?**

**L’esposizione delle targhe -che non superano il metro quadrato di superfice (limite previsto dall’art 17, lett.i, del d.lgs 507/93) - è resa obbligatoria dal Provvedimento Generale del Garante Privacy dell’8.04.2010, dal Codice della Privacy D.Lgs 196/2003, nonché dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR), così come armonizzati in ultimo dal D.Lgs. 101/2018.**